

Anno XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935-XIII. (*Stampato* n. 812-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge.

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1828, che ha dato esecuzione alla Convenzione consolare fra l'Italia e la Polonia, stipulata in Roma il 10 luglio 1935, Anno XIII ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### **Discussione del disegno di legge: Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la modificazione di nomi e cognomi in casi speciali. (*Stampato* n. 817-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Viale. Ne ha facoltà.

VIALE. Per effetto dell'articolo 58 del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602, è vietato all'ufficiale di stato civile di imporre nella dichiarazione di nascita di bambini, di cui siano ignoti i genitori, nomi ridicoli o tali da lasciarne sospettare l'origine.

Con lo stesso articolo è pure vietato di dare a detti bambini cognomi appartenenti a famiglie conosciute o di imporre loro cognomi che tengano luogo di nomi, ovvero nomi di città come cognomi.

Per eliminare ogni discussione ed ogni dubbio circa l'applicazione della norma predetta, essendosi dubitato se il divieto si estendesse anche ai figli legittimi ed agli illegittimi, non esplicitamente indicati nell'articolo 58, venne emanata la legge Rocco, colla quale fu prescritto all'ufficiale dello stato civile di non accogliere negli atti di nascita quei nomi indecorosi, che un dichiarante dissennato o male intenzionato pretendeva di dare ai suoi figli.

Senonchè nella relazione ministeriale del disegno di legge relativo fu testualmente dichiarato: « per gli atti formali non ci è sembrato opportuno sottoporli ad una generale rettifica e proponiamo perciò di limitare il procedimento d'ufficio ai soli atti di nascita di persone viventi e nella sola ipotesi che contengano nomi, i quali

rechino offesa all'ordine pubblico o al sentimento nazionale o religioso, ferma per le altre ipotesi la ordinaria procedura per cambiamento di nomi e cognomi, quando l'interessato vi ricorra ».

In conseguenza i nomi ridicoli o vergognosi o che rivelano una origine illegittima, contenuti negli atti di nascita di persone tuttora viventi, continuano a sussistere, se non interviene la gravosa e lenta procedura per i cambiamenti e le aggiunte di nomi e cognomi in genere, stabilita dagli articoli 119 e seguenti dell'ordinamento dello stato civile, approvato con Regio decreto 13 novembre 1865, n. 2602.

Il disegno di legge in esame presentato dal Guardasigilli onorevole Solmi ha lo scopo, in verità lodevolissimo, di consentire una procedura semplice e rapida per ovviare agli inconvenienti verificatisi in dipendenza della limitazione sovra accennata. Non occorre quindi dimostrare l'opportunità, il fondamento e lo spirito di umanità del provvedimento, illustrato chiaramente dalla relazione del camerata Redenti.

Giova però notare come fra le norme di procedura sia stabilito che « ove gli interessati comprovino di essere in *disagiata condizione economica* » godono dell'esenzione di ogni tassa, compresa quella di concessione governativa.

L'agevolazione è perfettamente giustificata, ma io desidero cogliere l'occasione che mi si presenta propizia, per segnalare all'alto senno del Ministro la necessità di una riforma o dirò meglio di un aggiornamento della legge sul gratuito patrocinio.

Il miglior sistema — a mio modesto avviso — sarebbe il ritorno alla Avvocatura dei poveri, gloriosa tradizione italiana.

Ma ove difficoltà finanziarie impedissero la soluzione che io chiamerei integrale, occorrerebbe non dilazionare lo studio della revisione del sistema attuale.

A questo proposito si deve richiamare la magistrale relazione del senatore Cogliolo al recente Consiglio nazionale dei Sindacati forensi. La risoluzione proposta dal senatore Cogliolo è prettamente sindacale.

Le Commissioni pel gratuito patrocinio, come ora funzionano, non possono rispondere allo scopo del legislatore, anche tenuto conto degli inconvenienti derivati dalla soppressione di alcune sedi di tribunale.

Mi sembra quindi in base a questi sommari cenni che sia lecito, in occasione della discussione del presente disegno di legge, raccomandare all'onorevole Ministro, nel nome sovra tutto dell'autore della legge originaria, della cui provvida estensione ora si tratta, la questione generale del gratuito patrocinio, perchè possa realizzarsi presto il voto del Duce per *una più alta giustizia sociale per il popolo italiano*. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.